



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Berne
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ipi.ch

23 novembre 2016

Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici

Rapporto sui pareri espressi

Indice

1. Contesto	3
2. Partecipazione	3
3. Risultati dettagliati	4
4. Elenco dei destinatari e altri partecipanti	6

1. Contesto

La legge sulla protezione dei marchi (LPM) prevede che il Consiglio federale può, in particolare in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi (art. 50 cpv. 2 LPM).

Durante la procedura di approvazione di un'ordinanza di questo tipo, il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati (art. 50 cpv. 3 LPM).

Sulla base di un avamprogetto elaborato dall'Associazione svizzera dei cosmetici e dei detersivi in collaborazione con l'Associazione per la protezione dell'origine dei cosmetici svizzeri, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha invitato le cerchie interessate a prendere posizione in merito a un progetto di ordinanza di settore relativo ai prodotti cosmetici. Tale ordinanza disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici e determinati ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici.

Poiché l'ordinanza deve entrare in vigore il 1° gennaio 2017, insieme ai criteri generali introdotti dalla regolamentazione Swissness, il periodo per esprimere un parere è stato limitato a un mese. La procedura di presa di posizione è stata avviata il 29 agosto 2016 e si è conclusa il 30 settembre 2016.

2. Partecipazione

L'invito a prendere posizione è stato esteso ai Cantoni, alla Conferenza dei governi cantonali (CdC), a due associazioni mantello economiche attive a livello nazionale (economiesuisse e usam) e a 13 organizzazioni e cerchie interessate particolarmente rilevanti nell'ambito dei cosmetici. Complessivamente sono stati invitati a prendere posizione 42 destinatari (si vedano la tabella qui sotto e il numero 3 per i dettagli).

Destinatari	Invitati	Risposte
• Cantoni	27	21
• Associazioni mantello economiche attive a livello nazionale	2	2
• Organizzazioni e cerchie interessate	13	4
Sub totale	42	27
• Pareri spontanei	-	5
Totale		32

Complessivamente sono pervenuti 32 pareri.

I Cantoni di GE, JU, SG, SO e TI nonché la CdC non si sono espressi. I Cantoni di AG, AR, BS, GL, GR, LU, OW, SH, UR e ZG hanno rinunciato a prendere posizione.

Le due associazioni mantello hanno risposto all'invito.

Dalle 13 organizzazioni e cerchie interessate interpellate sono pervenuti quattro pareri (FRC, SKW, SKS e Swisscos). Le organizzazioni rimanenti non hanno invece dato risposta.

Sono pervenuti anche cinque pareri spontanei (Association suisse des droguistes ADS, Centre Patronal, Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse CI CDS, dott. Lucas David [LD] e Trybol AG [T AG]).

Tutti i pareri pervenuti, ufficiali o spontanei, sono reperibili alla pagina:

<http://www.ipi.ch/risultati-cosmetici>.

3. Risultati dettagliati

Il progetto ha ottenuto l'approvazione e/o il sostegno di tutti i partecipanti, che accolgono favorevolmente il potenziamento della protezione delle indicazioni di provenienza svizzere per i cosmetici previsto dall'ordinanza. Non sono pervenuti pareri contrari.

ZH auspica un'applicazione pragmatica e semplice dell'ordinanza da un punto di vista amministrativo.

SKS e FRC ritengono che l'ordinanza dovrebbe designare l'organo responsabile del controllo dell'osservanza dei requisiti fissati e prevedere gli strumenti di sanzione delle eventuali violazioni.

VD, FR, SKS, FRC, Swisscos, CI CDS, LD e T AG hanno formulato le osservazioni e le proposte relative ad alcune disposizioni raccolte nella tabella sottostante.

Oggetto	Osservazioni e proposte di modifica
Titolo	LD: suggerisce un titolo breve e un'abbreviazione.
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione	LD: propone un rimando all'articolo 69 capoverso 3 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr).
Art. 2 Definizioni	--
Art. 3 Principio	<p>(lett. a) VD: propone di inserire una «e» o un «e di cui» alla fine del testo della lettera a per agevolare la comprensione.</p> <p>(lett. b) Swisscos: propone l'aggiunta nella versione francese di un «almeno» per uniformare il testo con il testo tedesco e con la lettera a della disposizione.</p> <p>(lett. a e b) CI CDS: vede un potenziale di abuso se le aziende contabilizzano costi variabili troppo elevati andando possibilmente a compensare i costi fissi realizzati all'estero. Propone di limitare l'inclusione dei costi variabili ad esempio a un periodo di cinque anni.</p> <p>(lett. c) SKS, FRC e T AG: ritengono problematico il rimando a una norma non consultabile gratuitamente. T AG aggiunge inoltre che menzionare la norma possa far ritenere che sia sufficiente osservare tale norma.</p> <p>(lett. d (nuovo)) SKS e FRC: propongono di introdurre un quarto requisito, ossia che l'ingrediente che caratterizza o conferisce il suo nome a un prodotto provenga imperativamente dalla Svizzera, in particolare se l'ingrediente è reperibile in Svizzera o se si tratta di una materia tipicamente svizzera.</p>
Art. 4 Costi di produzione determinanti	<p>(lett. b) CI CDS: propone di specificare che i costi di produzione includono i costi delle materie (per differenziare la disposizione da quanto previsto all'art. 2 lett. d).</p> <p>(lett. d) FR: evoca il rischio che alcune imprese possano sopravvalutare questi costi. Sarebbe auspicabile accertare che il controllo di tali costi non sia troppo difficoltoso.</p> <p>(lett. d n. 2) FRC: propone di aggiungere i costi per la gestione di una documentazione informativa sull'imballaggio primario.</p>
Art. 5 Indicazioni concernenti attività specifiche	<p>VD: accoglie con favore la possibilità di segnalare le tappe della produzione svoltesi in Svizzera.</p> <p>T AG: ricorda che questo articolo ha una funzione puramente dichiarativa. La regola è già ancorata all'articolo 47 capoverso 3^{ter} LPM.</p>
Art. 6 Indicazioni di provenienza per singole materie	<p>VD: accoglie con favore la possibilità di segnalare che sono utilizzate materie di origine svizzera.</p> <p>SKS e FRC: propongono di eliminare l'articolo 6 adducendo che segnalare la provenienza svizzera di determinate materie, se il prodotto non soddisfa i criteri di provenienza svizzera nel suo insieme, sarebbe ingannevole.</p>
Art. 7 Indicazione obbligatoria dell'origine della merce	T AG: ritiene che le indicazioni apposte su un prodotto debbano rispettare unicamente la legislazione svizzera e che non sia accettabile ammettere l'uso di indicazioni di provenienza palesemente false sui prodotti. Le indicazioni di origine dei prodotti dovrebbero figurare nei documenti di origine doganale, ma non sui prodotti.

Art. 8 Lista delle materie disponibili in Svizzera in quantità sufficiente o insufficiente	CI CDS: ritiene che non sia necessario elencare le materie disponibili in quantità sufficiente o insufficiente in Svizzera a livello di settore e che l'articolo 8 possa essere eliminato.
Art. 9 Entrata in vigore	--

4. Elenco dei destinatari e altri partecipanti

Destinatari	Abbreviazioni
Cantone di Argovia	AG
Cantone di Appenzello Interno	AI
Cantone di Appenzello Esterno	AR
Cantone di Berna	BE
Cantone di Basilea Campagna	BL
Cantone di Basilea Città	BS
Cantone di Friburgo	FR
Cantone di Ginevra	GE
Cantone di Glarona	GL
Cantone dei Grigioni	GR
Cantone del Giura	JU
Cantone di Lucerna	LU
Cantone di Neuchâtel	NE
Cantone di Nidvaldo	NW
Cantone di Obvaldo	OW
Cantone di San Gallo	SG
Cantone di Sciaffusa	SH
Cantone di Soletta	SO
Cantone di Svitto	SZ
Cantone di Turgovia	TG
Cantone Ticino	TI
Cantone di Uri	UR
Cantone di Vaud	VD

Cantone del Vallese	VS
Cantone di Zugo	ZG
Cantone di Zurigo	ZH
Conferenza dei governi cantonali	CdC
Economiesuisse - Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	Acsi
Associazione dei fabbricanti, importatori e fornitori di prodotti cosmetici e di profumeria	ASCOPA
Fédération romande des consommateurs	FRC
Interessenverband für pharmazeutische, kosmetische und verwandte Produkte	IPK
Schweizerisches Konsumentenforum	kf
Associazione Svizzera dell'Industria dei Profumi e degli Aromi	SFFIA
Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti	SKW
scienceindustries	
Fondazione per la protezione dei consumatori	SKS
Fondazione PMI Svizzera	
Gesellschaft schweizerischer Kosmetik-Chemiker Société suisse des chimistes-cosméticiens	SWISS SCC
Associazione per la protezione dell'origine dei cosmetici svizzeri	SWISSCOS
Verband der Kantonschemiker der Schweiz	VKCS

Pareri spontanei	Abbreviazioni
Association suisse des droguistes Schweizerischer Drogistenverband (SDV)	ADS
Lucas David	LD
Centre Patronal	
Trybol AG	T AG
Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS)	CI CDS